

# **LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 98**

## **AVVERTENZA**

Il testo della legge è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura quindi la rispondenza al testo della stampa ufficiale, riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze del testo qui riportato, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

## **Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali.**

**(vedi testo coordinato)**

Vedi titoli regionali collegati:

Circolare 1/82 ASS. TERRITORIO - (Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve naturali)

Decr. Ass. 22 marzo 1984 ASS. TERRITORIO - (Approvazione vincolo biennale sull'area del Querceto di Isnello)

Decr. Ass. 27 dicembre 1984 ASS. TERRITORIO - (Costituzione riserva naturale Pineta di Vittoria)

L. 14/88 - (Istituzione nella regione di parchi e riserve naturali)

Circolare n. 2382/2000 ASS. TERRITORIO - (Programmi d'intervento per la valorizzazione dei parchi regionali)

## **REGIONE SICILIANA**

### **L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO**

### **IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA**

*la seguente legge:*

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### *Finalità*

Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell'approvazione del piano urbanistico regionale, nonchè dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonchè per scopi scientifici.

L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 309/95)

#### **Art. 2**

##### *Nozioni di parco e riserva naturale*

Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 36/95)

### **Art. 3**

#### ***Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione***

E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con il termine "consiglio regionale", presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) il direttore regionale (o suo delegato) della direzione territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il direttore regionale (o suo delegato) della direzione beni culturali ed ambientali ed educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) sei professori universitari designati: tre dal comitato regionale per l'ambiente e tre dal consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali;

c) cinque membri designati rispettivamente dalle sezioni regionali di "Italia nostra", dell'Istituto nazionale di urbanistica, dell'Associazione italiana per il World wildlife fund, del Club alpino italiano e della Lega per l'ambiente.

I membri di cui alle lettere b e c dovranno essere scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

In caso di mancata designazione dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il consiglio regionale è costituito con quelli già designati purchè in numero non inferiore a otto.

I componenti del consiglio regionale sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lett. a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria del consiglio regionale è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del consiglio regionale, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre.

### **Art. 4**

#### ***Compiti del consiglio regionale***

Sono compiti del consiglio regionale:

a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonchè sull'ampliamento di quelli esistenti;

d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.

Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 943/99)

## **Art. 5**

### ***Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali***

Per la predisposizione e formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il consiglio è tenuto ad attenersi alla classificazione e denominazione delle aree protette sia terrestri che marine effettuate in sede nazionale, su proposta del consiglio nazionale, dal CIPE.

Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio dovrà attenersi alle classificazioni e denominazioni delle aree protette assunte in sede internazionale, nonché alle raccomandazioni e agli studi delle organizzazioni nazionali e internazionali competenti in materia e alle condizioni di massima contenute nella presente legge.

Il piano attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui al precedente comma, con l'indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano regionale è approvato con legge regionale.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 492/98)

## **Art. 6**

### ***Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali***

In attuazione del piano regionale si provvede con legge regionale all'istituzione e gestione dei parchi regionali nel rispetto dei principi generali stabiliti nel piano regionale e nella presente legge.

L'istituzione delle riserve naturali avviene con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, apposite aree a riserva naturale ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8 della presente legge.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 2454/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 943/99)

## **Art. 7**

### ***Tipologia dei territori sottoposti a tutela***

In via generale e salvo diversa classificazione effettuata in sede nazionale dal CIPE su proposta del consiglio nazionale, i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

A) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso sociale, ricreativo e culturale;

B) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

- riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

- riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi culturali, agricoli e silvo-pastorali;

- riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologico-forestale, geologica, etno-antropologica);

- riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione (pre-parco) a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tale area vanno previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 309/95)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 76/97)

## **Titolo II**

### **Disposizioni particolari sui parchi regionali**

## **Art. 8**

### ***Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali***

Fermi restando per i comuni eventualmente inclusi nelle aree da vincolare a parco i poteri di pianificazione urbanistica all'interno del proprio territorio urbano, la legge istitutiva del parco regionale, al di fuori dei centri abitati, deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

1) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone si identificano, di massima, areali con fisiologia ecologicamente unitaria e territorialmente compatta in cui si rilevano la massima relativa concentrazione di fattori e di elementi di grande interesse naturalistico e paesaggistico e la minima relativa antropizzazione.

2) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro-silvo-pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie (strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali). Nelle predette zone si identificano, di massima, areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A nelle quali le attività economiche, silvo-pastorali e la selvicoltura abbiano anche la funzione di impedire la degradazione biologica incompatibile con il godimento del parco stesso.

3) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco (strutture turistico ricettive, culturali, aree di parcheggio).

4) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo art. 10 sono consentite, purchè compatibili con le finalità del parco.

Per la realizzazione delle opere e delle utilizzazioni ammesse nelle zone D è necessaria, oltre le autorizzazioni e le concessioni previste dalle vigenti leggi, anche una specifica autorizzazione dell'ente parco, secondo modalità semplici e rapide e con il criterio del silenzioso assenso, stabilita dal consiglio direttivo del parco.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 979/1993)

## **Art. 9**

### ***Norme sulla gestione dei parchi regionali***

La gestione di ciascun parco regionale è affidata ad un apposito ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Sono organi del parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente ed in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente compete la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete il trattamento economico previsto per il presidente dell'amministrazione provinciale della provincia in cui ricade, in tutto o prevalentemente, il territorio del parco.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto da tre rappresentanti per ogni comune interessato, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

E' membro di diritto del consiglio del parco il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente su tutto o la maggior parte del territorio del parco.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vice presidente e i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco, da due esperti e da due componenti eletti dal consiglio del parco.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto di tre membri uno designato dallo stesso Assessore, uno dall'Assessore per il bilancio e

le finanze ed uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati o eletti nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti degli organismi previsti nella presente legge è attribuito il trattamento previsto per i componenti del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 797/1995)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 229/96)

## **Art. 10**

### ***Regolamento del parco***

Entro sei mesi dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 18 il consiglio direttivo dell'ente parco adotta il regolamento operativo dell'ente stesso, che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

- 1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- 2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-silvo-pastorali;
- 3) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- 4) il soggiorno del pubblico;
- 5) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- 6) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale e dopo avere acquisito il parere del consiglio regionale.

## **Art. 11**

### ***Comitato tecnico-scientifico***

Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

- un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto di pianificazione territoriale, un economista, un urbanista, un ecologo, indicati dai rettori delle università nel cui ambito ricade prevalentemente il parco, nonché da un rappresentante di "Italia nostra", da un rappresentante del Fondo mondiale per la natura (WWF) e da un rappresentante della Lega per l'ambiente.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato tra i membri dello stesso il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco.

## **Art. 12**

### ***Funzioni e compiti del direttore del parco regionale***

La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.

Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico.

Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.

### **Art. 13**

#### ***Norme sul personale dell'ente parco***

Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal direttore del parco, il quale si avvale al riguardo, oltre che del personale messo a disposizione dall'Azienda delle foreste demaniali e dalla Regione, anche, ove motivato da esigenze tecniche, da personale proprio, che sarà reclutato per concorso secondo le modalità specificate nel regolamento del parco.

Al personale di vigilanza assunto come sopra è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente alle guardie forestali.

### **Art. 14**

#### ***Compiti del consiglio del parco***

Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente e in particolare:

- adotta, sentito il comitato tecnico-scientifico, il piano di coordinamento del parco, di cui al successivo art. 18;
- approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;
- delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni finanziarie stanziare;
- raccoglie dati, promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del parco;
- approva il regolamento di organizzazione con la specificazione degli organici e la disciplina del personale;
- adotta il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10;
- approva il regolamento interno di funzionamento;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo.

### **Art. 15**

#### ***Compiti del comitato esecutivo dell'ente parco***

Il comitato esecutivo del parco:

- a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
- c) esegue le deliberazioni del consiglio;



- d) indice le gare di appalto con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;
- f) bandisce i concorsi per i posti in organico.

## **Art. 16**

### ***Compiti del comitato tecnico-scientifico***

Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su richiesta degli organi del parco e del direttore su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle potenzialità ecologiche del parco.

Detti pareri sono obbligatori e vincolanti quando riguardano il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 e in particolare con riferimento a:

- a) assetto geomorfologico;
- b) introduzione di specie vegetali e animali non caratteristiche dei luoghi;
- c) cattura e raccolta di animali o vegetali;
- d) accesso e transito con veicoli a motore; mentre sono soltanto obbligatori per il piano di coordinamento e per il programma pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 19.

Esprime altresì pareri obbligatori e non vincolanti sui provvedimenti del consiglio del parco e del comitato esecutivo riguardanti:

- a) interventi di sistemazione forestale;
- b) la viabilità interna del parco;
- c) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti di valore ambientale.

## **Art. 17**

### ***Divieti di attività nei parchi regionali***

Nei parchi regionali sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

In particolare i divieti riguardano:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possono alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) lo svolgimento all'interno del parco di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;
- d) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;
- e) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- f) l'accensione di fuochi all'aperto.

Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il regolamento operativo del parco di cui al precedente art. 10 nella misura compatibile con le finalità del parco stesso.

Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.

## **Art. 18**

### ***Piano di coordinamento del parco regionale***

Il comitato esecutivo del parco, entro nove mesi dalla nomina dei componenti degli organi dell'ente, sentiti i comuni interessati e tenuto conto, in quanto compatibili, delle indicazioni urbanistiche esistenti al di fuori dei territori urbani, predisporre un progetto di piano territoriale di coordinamento del parco, allo scopo di stabilirne i confini definitivi e la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo l'articolazione prevista dal precedente art. 8.

Il progetto di piano dovrà in ogni caso prescrivere che:

- le strade dovranno lasciare il più possibile inalterate le caratteristiche ambientali;
- i parcheggi dovranno essere contenuti in appositi spazi, possibilmente ai margini del bosco;
- le costruzioni consentite dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- l'utilizzazione degli edifici tradizionali esistenti dovrà essere studiata in modo che sia in armonia con la destinazione della zona.

Il progetto è inviato al consiglio direttivo dell'ente che lo esamina, previo parere del comitato tecnico-scientifico, lo adotta anche con modifiche e lo trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo approva sentito il parere del consiglio regionale di cui al precedente art. 4 nonché del consiglio regionale dell'urbanistica di cui all'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le prescrizioni del piano sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 257/97)

## **Art. 19**

### ***Programma pluriennale economico-sociale dell'ente parco***

Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti l'ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predisporre un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l'ente può: concedere sovvenzioni a privati o enti locali; predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti; agevolare e promuovere, anche in forma cooperativa, attività agro-turistiche e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale e del comitato regionale della programmazione.

## **Titolo III**

### **Norme sulle riserve naturali**

## **Art. 20**

### ***Norme per la gestione delle riserve naturali***

La gestione delle riserve naturali può essere affidata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, Azienda regionale delle foreste demaniali, università, soprintendenze ai beni culturali, istituti universitari, enti pubblici e associazioni naturalistiche anche private, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale del consiglio regionale dei parchi e delle riserve naturali nonchè agli eventuali originari proprietari.

Al decreto di istituzione, delimitazione e affidamento della riserva è allegata una convenzione che prevede gli obblighi dell'affidatario, le modalità d'uso della riserva e l'elenco dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti.

Allorchè la gestione delle riserve è affidata agli originari proprietari su loro richiesta, questi debbono impegnarsi, pena l'espropriazione della riserva, a rispettare, con atto d'obbligo unilaterale, da stipularsi con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, le finalità di cui all'art. 7 della presente legge, nonchè gli obiettivi e le prescrizioni del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni comuni ai parchi e alle riserve naturali**

#### **Art. 21**

##### ***Norme per l'acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve***

La Regione, per le finalità della presente legge, può provvedere, ove necessario, all'acquisizione, mediante esproprio o occupazione temporanea, dei terreni e dei beni, che non siano demanio degli enti locali, ricadenti nelle zone comprese dentro i parchi e le riserve.

Per le espropriazioni relative alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36; nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore o riguardi terreni coltivati da affittuari coltivatori, mezzadri, coloni o compartecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i poteri spettanti in ordine al precedente comma agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco, previa delibera del comitato esecutivo; quelli spettanti all'Amministrazione regionale sono esercitati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

All'acquisizione dei terreni e dei beni di cui al primo comma si può pervenire anche mediante la richiesta della cessione bonaria, della vendita e dell'affitto.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 36/95)

#### **Art. 22**

##### ***Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve***

Nei terreni compresi entro il perimetro dei parchi, ma con esclusione dei territori urbani, e nei territori delle riserve, le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore del piano di coordinamento dei singoli parchi o delle singole riserve.

Eventuali piani di bonifica, di trasformazione o di miglioramento fondiario, nonchè piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purchè non siano in contrasto con le destinazioni d'uso dei piani di coordinamento, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

Sempre al di fuori dei territori urbani l'entrata in vigore del piano di coordinamento del parco comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le licenze, le concessioni, le autorizzazioni e i provvedimenti autorizzativi di cui al precedente comma possono, tuttavia, su richiesta degli interessati, essere sottoposti, senza ulteriori oneri, al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, sentito il consiglio del parco in relazione alle finalità della presente legge.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 76/97)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 511/98)

## **Art. 23**

### ***Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative***

Il presidente del parco, constatata la violazione delle prescrizioni contenute nel piano di coordinamento, ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore. *(N.d.R. Il presente comma è stato abrogato dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. 17/94)*

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori, il direttore dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione è ammesso ricorso all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (entro trenta giorni dalla data di notificazione) che decide entro i sessanta giorni successivi. *(N.d.R. Il presente comma è stato abrogato dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. 17/94)*

In caso di inerzia del consiglio del parco, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può sostituirsi ad esso, dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questo non provveda nel termine fissato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, agendo d'ufficio.

Chiunque violi i divieti stabiliti nella presente legge e nei regolamenti dei singoli parchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

- a) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per l'utilizzo della denominazione del parco senza averne diritto;
- b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione del divieto del disturbo delle specie animali e del danneggiamento e della raccolta di quelle vegetali di cui alla lett. a del secondo comma dell'art. 17; del divieto dell'accensione di fuochi di cui alla lett. f dello stesso comma; degli altri divieti posti dai regolamenti dei parchi non previsti nel suddetto secondo comma dell'art. 17.

Sono inoltre applicabili le sanzioni penali previste dalla legislazione statale vigente in materia.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, ivi compresi gli animali abbattuti, e alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

## **Art. 24**

### ***Programmi di intervento***

Nelle more dell'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale dei singoli parchi di cui al precedente art. 19, per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, la Regione, sentiti i comuni interessati, approva programmi di intervento per ogni singolo parco.

Tali programmi prevedono di norma:

1) opere pubbliche, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

2) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'art. 17 della presente legge;

3) contributi a favore dei soggetti, singoli, associati o cooperative, che intraprendono o svolgono attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 506/97)

## **Art. 25**

### ***Procedure per la formazione dei programmi di intervento***

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone lo schema dei programmi di cui al precedente art. 24 e li sottopone al parere dei comuni interessati, che possono proporre integrazioni e modifiche.

I programmi di intervento, sentito il Consiglio regionale, sono approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale.

## **Art. 26**

### ***Comitati di proposta***

Al fine di pervenire all'istituzione dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonchè ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;

c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-culturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.

I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.

Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati.

## **Art. 27**

### ***Termini per la proposta***

La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 18 mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta, per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

Tenuto conto della proposta, formulata dal comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale, emana il decreto di istituzione del parco.

## **Art. 28**

### ***Pubblicità degli atti***

I piani, le proposte di cui alle lettere a, b e c dell'art. 4 e quelle relative agli articoli 26 e 27, il regolamento di cui all'art. 10, i piani di coordinamento, di gestione e di valorizzazione, i pareri di cui all'art. 16, i piani pluriennali di cui all'art. 19, le proposte di affidamento in gestione di cui all'art. 20, le proposte di acquisizione dei terreni e dei beni di cui all'art. 21, debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti nei comuni interessati.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

## **Art. 29**

### ***Composizione dei comitati***

I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

- a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- b) tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;
- c) quattro esperti designati dall'associazione "Italia nostra", dall'associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;
- d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;
- f) un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;
- g) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purchè in numero non inferiore a sei.

## **Art. 30**

### ***Parco dell'Etna***

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente

operanti per le zone indicate con i numeri “1” e “2” nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.

Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona “B”, alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del consiglio regionale.

## **Art. 31**

### ***Istituzione di riserve naturali***

Nelle more dell'elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:

*Provincia di Palermo:* Faggeta Madonna, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.

*Provincia di Trapani:* Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetrano; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.

*Provincia di Agrigento:* Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.

*Provincia di Messina:* zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei Porri dell'Isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

*Provincia di Catania:* Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune di Randazzo; Oasi del Simeto; Fiume “Fiumefreddo”, comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.

*Provincia di Siracusa:* Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa; Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.

*Provincia di Ragusa:* Pineta di Vittoria, comune di Vittoria; Macchia foresta del fiume Irminio.

Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.

Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione.

## **Art. 32**

### ***Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni***

La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte dei comuni o loro consorzi di terreni destinati alla formazione di parchi naturali, naturalistici, urbani e suburbani, nonché di riserve, e concede contributi per le spese di acquisizione delle aree, d'impianto e di gestione.

## **Titolo V**

### **Norme particolari per L'istituzione della riserva orientata dello “zingaro”**

## **Art. 33**

### ***Riserva dello Zingaro***

Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello "Zingaro".

L'istituzione della riserva è finalizzata, altresì, alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonché alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardati anche quali beni culturali.

Il territorio della riserva è quello compreso all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

Per l'acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale.

## **Art. 34**

### ***Gestione della riserva***

Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana. L'Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

L'Azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

## **Art. 35**

### ***Limiti e divieti di attività***

Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle



autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

## **Art. 36**

### ***Regolamento della riserva***

La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del consiglio regionale dei parchi.

## **Art. 37**

### ***Vigilanza***

Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva sono affidate al Corpo forestale della Regione.

Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, l'ordinato svolgimento del turismo escursionistico e naturalista, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

Per l'espletamento dei compiti suddetti sono assegnati alla riserva: un dirigente tecnico forestale, un assistente tecnico forestale, un assistente amministrativo, un archivistica dattilografo, sei guardie forestali, un agente tecnico.

Il dirigente tecnico forestale è direttore della riserva ed assume le attribuzioni di funzionario delegato.

Il direttore della riserva, scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo forestale della Regione Siciliana, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Il personale destinato alla riserva è assegnato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda su proposta del direttore della riserva.

Il personale del Corpo forestale assegnato alla riserva è tenuto a seguire seminari, visite di studio, stages in Italia e all'estero in materia naturalistica, paesistica e di tecnica per la conduzione di aree protette. Il periodo complessivo di frequenza dei corsi di aggiornamento non deve essere inferiore a mesi sei nell'arco di ciascun quinquennio.

## **Art. 38**

### ***Norme comuni alla riserva***

Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 39**

### ***Funzioni del personale di vigilanza***

Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali, ai fini della presente legge e nei limiti del servizio cui è destinato, sono riconosciute le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette affidate alla loro gestione mediante guardie particolari giurate.

## **Art. 40**

### ***Personale tecnico***

Il personale di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.

La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è integrata con le seguenti unità: un dirigente tecnico zoologo; un dirigente tecnico botanico; un dirigente tecnico ecologo.

## **Art. 41**

### ***Norme finanziarie***

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

## **Art. 42**

### ***Norma finale***

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

D'ACQUISTO

**ALLEGATO - Parco dell'Etna. - Carta della zonizzazione su basi naturalistiche** [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23]

**ALLEGATO - Riserva naturale orientata dello Zingaro in territorio di San Vito lo Capo e Castellammare del Golfo - Planimetria** [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23]

---

vedi anche:

Circ. 1/82 ASS. TERRITORIO - Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve naturali

L 52/84 - Interventi nel settore forestale

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Faggetta Madonna

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale foce del fiume Belice e dune limitrofe

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Oasi del Simeto

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale La Timpa

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale fiume Ciane e Saline di Siracusa

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale delle Montagne delle Felci e dei Porri

Decr. Ass. 14 marzo 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Cavagrande del Cassibile

Decr. Ass. 22 marzo 1984 TERRITORIO - Vincolo biennale sull'area del "Querceto di Isnello", ricadente nel comune di Isnello

Decr. Ass. 29 giugno 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Monte Quacella

Decr. Ass. 29 giugno 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale fiume Fiumefreddo

Decr. Ass. 29 giugno 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale bosco di Alcamo

Decr. Ass. 29 giugno 1984 TERRITORIO - Applicazione art. 6 della presente

Decr. Ass. 4 luglio 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale zona di ovedeposizione delle tartarughe di Lampedusa e linosa

Decr. Ass. 4 luglio 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Isola dello Stagnone di Marsala

Decr. Ass. 4 luglio 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Foce del fiume Platani

Decr. Ass. 27 dicembre 1984 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Pineta di Vittoria

L 37/85 - Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve

Decr. Ass. 29 marzo 1985 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale Monte Soro

Decr. Ass. 30 marzo 1985 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale lago Treadie

Decr. Ass. 20 maggio 1985 TERRITORIO - Modifica al D.A. 14/03/84

Decr. Ass. 7 giugno 1985 TERRITORIO - Costituzione macchia foresta del fiume Irminio

Decr. Ass. 27 novembre 1985 AGRICOLTURA - Istituzione ufficio vigilanza in Messina

Decr. Ass. 27 novembre 1985 AGRICOLTURA - Istituzione ufficio vigilanza in Palermo

Decr. Ass. 27 novembre 1985 AGRICOLTURA - Istituzione ufficio vigilanza in Catania

L 27/86 - Difesa patrimonio naturale ed ambientale

Circ. 04/86 ASS. TERRITORIO - Piano di risanamento delle acque

L 4/87 - Protezione del patrimonio naturale

L 11/87 - Applicazione art. 30 della presente

Decr. Ass. 5 maggio 1987 TERRITORIO- Istituzione dell'Ente Parco Etna

Decr. Pres. 17 marzo 1987 - Istituzione parco dell'Etna

L 14/88 - Modifica alla presente

Decr. Ass. 9 maggio 1988 - Zonizzazione di massima e regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale dello "Zingaro"

Decr. Ass. 23 maggio 1988 TERRITORIO - Costituzione riserva naturale del Cassabile di Avola

Decr. Ass. 23 maggio 1988 TERRITORIO - Modelli di tabellazione per le aree protette regionali

Decr. Ass. 2 luglio 1988 TERRITORIO - Modifiche alla limitazione ed al regolamento d'uso della riserva naturale "Foce del fiume Belice e dune limitrofe".

Decr. Ass. 13 ottobre 1988 TERRITORIO - Superfici dei territori dei comuni ricadenti all'interno del perimetro dell'Ente Parco Etna

Circ. 58604/89 ASS. TERRITORIO - Tutela ambientale e paesaggistica del territorio

Circ. 76800/89 ASS. TERRITORIO - Modifica alla presente

Circ. 76900/89 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 32 della presente

Decr. Ass. 9 novembre 1989 TERRITORIO - Istituzione del Parco delle Madonie e del relativo ente di gestione

Decr. Ass. 7 luglio 1989 AGRICOLTURA - Istituzione dei distretti forestali

Circ.28408/90 TERRITORIO - Applicazione art. 32 della presente

Decr. Ass. 6 febbraio 1990 TERRITORIO - Individuazione numero rappresentanti per comune nel consiglio del Parco delle Madonie

L 15/91 - Applicazione art. 6 della presente

Circ. 70916/91 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 32 della presente

Decr. Ass. 10 giugno 1991 Territorio - Approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

Circ. 1/92 ASS. TERRITORIO - Proroga vincoli

Decr. Ass. 4 febbraio 1992 Territorio - Applicazione art. 27 della presente - Modifiche alla perimetrazione del Parco delle Madonie

Circ. 9/93 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 3 della presente

Decr. Ass. 4 agosto 1993 Territorio - Istituzione del Parco dei Nebrodi e dell'ente di gestione denominato Ente Parco dei Nebrodi

Programma agro-ambientale - Reg. Cee n. 2078/92

L 17/94 - Abrogazione art. 23 comma 1° e 2° della presente

L 46/95 - Personale tecnico regionale

L 71/95 - Modifiche e sostituzioni articoli della presente

Circ. 9/95 ASS. TERRITORIO - Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici

Decr. Ass. 28 aprile 1995 ASS. TERRITORIO - Ripermetrazione dell'Oasi faunistica Vendicari, nel comune di Noto

Decr. Ass. 11 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Saline di Trapani e Paceco

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, comune di Carini

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione riserva naturale integrale Grotta Conza, comune di Palermo

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione riserva naturale integrale Grotta di Entella, comune di Contessa Entellina

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale integrale Monte Conca, ricadente nel territorio del comune di Campofranco

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale integrale Isola di Capo Passero, ricadente nel territorio del comune di Siracusa

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa

Decr. Ass. 16 maggio 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa

Decr. Ass. 11 agosto 1995 ASS. TERRITORIO - Integrazione convenzione di affidamento in gestione riserva naturale Saline di Trapani e Paceco

Decr. Ass. 11 agosto 1995 ASS. TERRITORIO - Integrazione convenzione di affidamento in gestione riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli

Decr. Ass. 11 agosto 1995 ASS. TERRITORIO - Integrazione convenzione di affidamento in gestione riserva naturale integrale Grotta Conza

Decr. Ass. 6 ottobre 1995 ASS. TERRITORIO - Istituzione riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo

POP2 94/99 - PARTE I - Analisi, strategia, obiettivi

POP2 94/99 - PARTE II - FESR Sottoprogramma 4 - Interventi per la tutela ambientale

POP2 94/99 - PARTE IV - FEAOG/O Sottoprogramma 9 - Sviluppo rurale

L.R. 16/96 - Abrogazione art. 37 della presente

L.R. 34/96 - Modifica alla presente

Circ. 202/96 ASS. AGRICOLTURA - Applicazione della presente

Decr. Ass. 15 giugno 1996 TERRITORIO - Schema di programma di intervento per Enti parco

L.R. 46/97 - Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'art. 24 della presente

Circ. 237/97 ASS. AGRICOLTURA - Terreni localizzati in zone protette o riserve naturali

Circ. 28712/97 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 26 L.R. 14/88

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Bosco della Favara e Bosco Granza

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Bosco di Malabotta

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola di Alicudi

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva Isola di Panarea e Scogli Viciniori

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Altesina

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Carcaci

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Cofano

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande

Decr. Ass. 25 luglio 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Sughereta di Niscemi

Decr. Ass. 1 settembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Biviere di Gela

Decr. Ass. 1 settembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Geologica di Contrada Scalera

Decr. Ass. 1 settembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola delle Femmine

Decr. Ass. 1 settembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Lago Sfondato

Decr. Ass. 20 novembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella

Decr. Ass. 20 novembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio

Decr. Ass. 20 novembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola di Ustica

Decr. Ass. 20 novembre 1997 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Serre di Ciminna

Decr. Ass. 20 novembre 1997 Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del Cassibile all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana

Circ. 258/98 ASS. AGRICOLTURA - Applicazione della presente

Decr. Pres. 29 giugno 1998, n. 28 - Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, comune di Melilli

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Grotta Monello, comune di Siracusa

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, comune di Acicastello

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Grotta Palombara, comune di Melilli

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, comune di San Gregorio di Catania

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Isola Bella, comune di Taormina

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, comune di Mazara del Vallo

Decr. Ass. 4 novembre 1998 TERRITORIO - Modifica confini riserva naturale Grotta di Entella, comune di Contessa Entellina

Decr. Ass. 10 dicembre 1998 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria

Decr. Ass. 10 dicembre 1998 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Sciarra

Decr. Ass. 10 dicembre 1998 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Ali, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio

Decr. Ass. 10 dicembre 1998 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi

Decr. Ass. 10 dicembre 1998 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Laghetti di Marinello, ricadente nel territorio del comune di Patti

Decr. Ass. 21 dicembre 1998 TERRITORIO - Approvazione programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dell'Etna

L.R. 10/99 - Sostituzione art. 23 della presente

Circ. prot. n. 10980/99 ASS. TERRITORIO E ASS. BILANCIO - Applicazione sanzioni amministrative tributarie ed extra tributarie in campo ambientale

Decr. Ass. 23 marzo 1999 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Bosco di S. Pietro, ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e Caltagirone



Decr. Ass. 23 aprile 1999 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale

Decr. Ass. 22 ottobre 1999 TERRITORIO - Modifica del decreto 9 maggio 1988, relativo alla zonizzazione di massima e regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale dello Zingaro

Decr. Ass. 27 ottobre 1999 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna

Decr. Ass. 30 dicembre 1999 TERRITORIO - Approvazione del piano di sistemazione della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nei comuni di Calatabiano e Fiumefreddo

Circ. n. 2382/2000 ASS. TERRITORIO - Programmi d'intervento per la valorizzazione dei parchi regionali

Decr. Ass. 18 aprile 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Isole di Linosa e Lampione, ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa

Decr. Ass. 18 aprile 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina

Decr. Ass. 18 aprile 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia

Decr. Ass. 18 aprile 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Rossomanno Grottascura Bellia, ricadente nel territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina

Decr. Ass. 18 aprile 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Sambuchetti Campanito, ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia e Cerami

Decr. Ass. 24 maggio 2000 TERRITORIO - Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala

Decr. Ass. 23 giugno 2000 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Capo Rama, ricadente nel territorio del comune di Terrasini

Decr. Ass. 23 giugno 2000 TERRITORIO - Istituzione riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana

Decr. Ass. 25 luglio 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira

Decr. Ass. 26 luglio 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadente nei comuni di Marineo, Monreale, Godrano, Corleone e Mezzojuso

Decr. Ass. 26 luglio 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel territorio del comune di Sciacca

Decr. Ass. 26 luglio 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici

Decr. Ass. 19 dicembre 2000 TERRITORIO - Modifica D.A. 23/06/2000, concernente istituzione della riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana

Decr. Ass. 28 dicembre 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco

Decr. Ass. 28 dicembre 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale S. Angelo Muxaro, ricadente nel territorio del comune di S. Angelo Muxaro

Decr. Ass. 28 dicembre 2000 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo

L.R. 6/2001 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001

Decr. Ass. 18 maggio 2001 TERRITORIO - Organizzazione, dotazione organica e finanziamento dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara

Decr. Ass. 21 giugno 2001 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Capo Gallo, ricadente nel comune di Palermo

Decr. Ass. 21 giugno 2001 TERRITORIO - Istituzione della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina

---

vedi GIURISPRUDENZA:

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 979/93 - (vedi art. 8 lett. c. p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 126/94

C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 506/97 - (vedi art. 24 p.l.)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 309/95 - (vedi artt. 1 e 7 p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 36/95 - (vedi artt. 2 e 21 p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 797/95 - (vedi art. 9 p.l.)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 229/96 - (vedi art. 9 p.l.)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 76/97 - (vedi artt. 7 c. 4° e 22 c. 7°, 8° e 9° p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 2454/97 - (vedi art. 6 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1340/97

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 257/97 - (vedi art. 18 p.l.)

C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 511/98 - (vedi art. 22 p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 492/98 - (vedi art. 5 p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 943/99 - (vedi art.4 e 6 p.l.)